

ALL.TO D.G.U. N. 4 DEL 12/01/2017

CONVENZIONE
Alternanza scuola-lavoro

(Art. 18 Legge 196 del 24/06/1997 – Artt. 4 e 5 Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25/03/1998- Art. 4 Legge n.53 del 28/03/2003 – D.lgs n.77/2005 - D.lgs n.81 del 09/04/2008 –Art.1, commi 33-43 Legge n.107 del 13/07/2015)

PREMESSO CHE

- Ai sensi dell'art.1 D.lgs 77/2005, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione per agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro;
- Ai sensi della L.107/2015, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola/lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'Istituzione Scolastica come parte integrante del percorso di istruzione;
- L'alternanza scuola/lavoro è soggetta all'applicazione del D.lgs n.81/2008, e successive modifiche;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art.1 – La presente Convenzione, regola i rapporti tra _____, con sede in _____, via _____ n. ____ Partita IVA _____, d'ora in poi denominata "struttura ospitante", legalmente rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____, Cod. Fisc. _____, e l'Istituto Scolastico I.I.S. "Biagio Pascal", con sede in Romentino (NO), Strada Provinciale per Novara n. 4, Cod. Fisc. 94006230034, Cod. Istituto NOIS00200Q, d'ora in poi denominato "Istituto", rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Silvia Baldi, e concerne il periodo di formazione e/o orientamento in alternanza scuola/lavoro, a favore dello/a studente/studentessa sotto specificato/a, da effettuarsi nel corso dell'anno scolastico decorrente dal ... con termine al

Studente nato a il Cod.Fisc., residente a in via, ..., classe 3

Art. 2 – L'esperienza di formazione professionale-culturale ha lo scopo essenziale di assicurare l'applicazione pratica dell'insegnamento dato a scuola senza che il datore di lavoro possa trarre alcun profitto dalla presenza nell'impresa dell'alunno.

Art. 3 - Il programma dell'esperienza formativa sarà stabilito dal Responsabile della struttura ospitante in accordo con il Dirigente Scolastico dell'Istituto o con il suo delegato.

Art. 4 – Il rapporto che la struttura ospitante intrattiene con gli alunni in formazione, ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera d della Legge 196 del 24 giugno 1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 5 – I ragazzi partecipanti al percorso di Alternanza scuola-lavoro resteranno alunni dell'Istituto durante tutta la durata dell'esperienza formativa.

Art. 6 – La struttura ospitante e l'Istituto provvedono ad assistere l'allievo/a durante il percorso formativo di alternanza mediante la designazione dei rispettivi tutor nelle persone del sig. _____ per la Struttura e del prof. per l'Istituto.

Art. 7 – Durante l'esperienza formativa, gli alunni saranno sottoposti alla disciplina della struttura ospitante, specialmente per quanto concerne l'orario di lavoro, le norme di sicurezza di prevenzione, di igiene e di salute, che dovranno essere conformi alla legislazione in vigore (D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni). Eventuali variazioni orarie e/o organizzative saranno preventivamente comunicate dalla struttura ospitante all'Istituto, che valuterà se consentirle. Qualora gli studenti avessero occasionalmente necessità di lasciare la struttura ospitante prima dell'orario previsto, saranno prelevati da uno dei genitori se trattasi di minorenni. In ogni caso la struttura ospitante avrà cura di avvisare tempestivamente l'Istituto.

Art. 8 – Gli alunni, durante il periodo di alternanza scuola-lavoro usufruiscono delle seguenti forme assicurative, a totale



onere dell'Istituto, stipulate con la Compagnia di Assicurazioni PLURIASS Scuola-agenzia di Novara:

- Polizza Responsabilità Civile n.65/124540721
- Polizza Infortuni n.124543118
- Polizza Assistenza n.119/124540730
- Polizza Tutela Giudiziaria n.1000587692

Art. 9 – In caso di comportamenti scorretti dell'alunno/a, il responsabile della struttura ospitante o l'Istituto si riservano il diritto di porre fine all'esperienza formativa dell'alunno/a in difetto, senza che ciò comporti alcuna incombenza per la struttura ospitante. La struttura ospitante avrà prima provveduto ad informare il Dirigente Scolastico dell'Istituto o il docente Tutor designato, che, a sua volta, avrà cura di avvisare i genitori dell'alunno/a stesso/a.

La decisione di esclusione sarà resa effettiva solo dopo ricevimento del provvedimento scritto del Dirigente Scolastico.

Art. 10 – Il Dirigente Scolastico demanderà al Responsabile della struttura ospitante la valutazione sul lavoro degli alunni in formazione sulla base di apposita scheda fornita dalla scuola.

Art. 11 – Al termine del periodo di formazione in alternanza, gli alunni compileranno apposita scheda valutativa relativa all'esperienza formativa effettuata.

Art. 12 – La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino al termine del suindicato periodo di esperienza formativa.

E' in ogni caso riconosciuta facoltà alla struttura ospitante e all'Istituto di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei luoghi o del piano formativo come concordato.

Art.13 – L'Istituto provvede alla trasmissione di copia della presente convenzione all'Ispettorato Provinciale del Lavoro e all'INAIL.

Art.14 – La struttura ospitante acconsente, ai sensi del D.lg.30.06.2003 n.196, al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle attività relative al percorso di alternanza scuola-lavoro i oggetto.

Letto approvato e sottoscritto

Romentino, li __/__/____

Per (denominazione della struttura ospitante)

Il legale rappresentante

Per l' I.I.S. Biagio Pascal

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Baldi
